

Comune di Castiglione della Pescaia

Provincia di Grosseto

**Relazione
dell'organo di
revisione**

- sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario*

**Anno
2015**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. MAURIZIO A. FONTANINI

Comune di Castiglione della Pescaia

Organo di revisione

Verbale del 4 maggio 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2;
- del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi contabili per gli enti locali;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pertanto,

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del Comune di Castiglione della Pescaia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lucca, li 4 maggio 2016

L'organo di revisione



INTRODUZIONE

Il Revisore Maurizio Antonio Fontanini revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 44 del 22.06.2015;

- ◆ ricevuta la scheda istruttoria della proposta deliberativa n. 15/2016 dell'Ufficio Ragioneria del 27/4/2016 e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m D.Lgs.118/2011);
 - delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 - delibera dell'organo consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
 - conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
 - prospetto dei dati Slope delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
 - tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5);
 - inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);
 - il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro;
 - nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);
 - nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art. 11, comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011);
 - elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;
 - prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
 - ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di pubblicazione);
 - certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;
 - relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);
 - attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio,
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;
 - ◆ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);

- ◆ visto il D.P.R. n. 194/96;
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2015;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adottato il sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei propri verbali;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
 - la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
 - il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
 - la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
 - l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
 - il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
 - il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
 - il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
 - il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
 - i rapporti di credito e debito al 31/12/2015 con le società partecipate;
 - la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi;
 - che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in data 31.07.2015, con delibera n. 61;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui con atto della G.C. n. 84 del 7.4.2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 7.758 reversali, n. 5.263 mandati e n. 10.371 bollette di incasso;
 - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31/12/2015;
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;
 - gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti;
 - i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca della Maremma BCC, reso il 28 gennaio 2016 e si

compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

| SALDO DI CASSA | | | Totale |
|---|--|--|---------------------|
| | | | |
| Fondo di cassa 1° gennaio | | | 2.921.022,42 |
| Riscossioni | | | 23.127.441,18 |
| Pagamenti | | | 22.642.228,44 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | | | 3.406.235,16 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| Differenza | | | 3.406.235,16 |
| di cui per cassa vincolata | | | |

| | |
|---|-------------------|
| Fondo di cassa effettivo al 31 dicembre 2015 | 3.406.235,16 |
| Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2015 (a) | 297.399,37 |
| Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2015 (b) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (a) + (b) | 297.399,37 |

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.360.280,69, come risulta dai seguenti elementi:

| RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
|---|---|--|---------------------|
| | | | |
| | 4 | | 2015 |
| Accertamenti di competenza | | | 29.610.667,25 |
| Impegni di competenza | | | 28.250.386,56 |
| | | | |
| Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza | | | 1.360.280,69 |

così dettagliati:

| DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA | | |
|---|------------|---------------------|
| | 5 | 2015 |
| Riscossioni + avanzo applicato in entrata | (+) | 22.223.654,63 |
| Pagamenti + disavanzo applicato in uscita | (-) | 18.029.955,08 |
| <i>Differenza</i> | <i>[A]</i> | 4.193.699,55 |
| fondo pluriennale vincolato entrata | (+) | 1.201.868,07 |
| fondo pluriennale vincolato spesa | (-) | 884.332,49 |
| <i>Differenza</i> | <i>[B]</i> | 317.535,58 |
| Residui attivi | (+) | 6.185.144,55 |
| Residui passivi | (-) | 9.336.098,99 |
| <i>Differenza</i> | <i>[C]</i> | -3.150.954,44 |
| Saldo avanzo/disavanzo di competenza | | 1.360.280,69 |

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 6.342.427,77, come risulta dai seguenti elementi:

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa 1/1/2015 | | | | 2.921.022,42 |
| RISCOSSIONI | + | 3.045.557,65 | 20.081.883,53 | 23.127.441,18 |
| PAGAMENTI | - | 4.749.743,44 | 17.892.485,00 | 22.642.228,44 |
| SALDO DI CASSA AL 31/12/2015 | = | | | 3.406.235,16 |
| RESIDUI ATTIVI | + | 9.176.895,99 | 6.185.144,55 | 15.362.040,54 |
| RESIDUI PASSIVI | - | 2.205.416,45 | 9.336.098,99 | 11.541.515,44 |
| FPV PER SPESE CORRENTI | - | | | 331.859,59 |
| FPV PER SPESE IN C/CAPITALE | - | | | 552.472,90 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | = | | | 6.342.427,77 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 | | | | 6.342.062,78 |
| Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco | | | | 12.761,00 |
| Fondo rischi legale al 31/12/2015 | | | | 100.000,00 |
| Totale Accantonamenti | | | | 6.454.823,78 |

Gestione dei residui

L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:

| | Variazioni da Riaccert. Ord. | Reimputati al 2016-Riacc. Parz. | Conservati |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| RESIDUI ATTIVI | | | |
| In conto residui | - 1.665.075,00 | 3.220,61 | 9.176.895,99 |
| In conto competenza | | | 6.185.144,55 |
| RESIDUI PASSIVI | | | |
| In conto residui | -5.525.900,29 | 814.267,87 | 2.205.416,65 |
| In conto competenza | | | 9.336.098,99 |

VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'Ente *ha* rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della Legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

| SALDO FINANZIARIO 2015 | | 13 |
|------------------------|--|------------------|
| | | Competenza mista |
| 1 | ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni) | 23.942 |
| 2 | SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) | 24.835 |
| 3 | SALDO FINANZIARIO | -893 |
| 4 | SALDO OBIETTIVO 2015 | 904 |
| 5 | SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012) | 0 |
| 6 | Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter co.6 D.L. 16/2012 | 0 |
| 7 | SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE | 0 |
| 8 | SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE | 904 |
| 9 | DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE | -1797 |

Il patto di stabilità interno per l'anno 2015 **non è stato rispettato**.

Si ricorda che il comma 707 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 conferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Al riguardo, il comma 26, lettere a), b), c), d ed e), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni e del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province. In particolare, è previsto che gli enti locali inadempienti sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla predetta riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) il limite agli impegni per spese correnti, imputati all'esercizio successivo a quello di inadempienza, che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio (per l'anno 2016, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente);

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno relativo all'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento di cui alla richiamata lettera c) non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (articolo 148-bis, comma 3, del TUEL), la verifica del rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, anche dell'autoapplicazione della predetta sanzione in materia di personale;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori (presidente, sindaco e componenti della giunta) in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2015 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2016.

Tanto premesso, poiché nella fattispecie concreta che riguarda il Comune di Castiglione della Pescaia, il mancato rispetto del patto è da attribuire ad un disguido tecnico che ha interessato circa 500 comuni italiani e che non è stato possibile neutralizzare a causa dell'interessamento di due esercizi finanziari, si fa presente che si tratta di un evento eccezionale e non dipendente da una effettiva violazione del contenimento della spesa da parte dell'ente.

Al fine di porre rimedio al pregiudizio conseguente al mancato rispetto del patto 2015, è stata formulata dalla Fondazione Ifel la seguente proposta legislativa:

1 Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

"1. All'art.3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, infine, i seguenti commi:

"4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente”.

Motivazione

Sull'argomento è stato approvato, con parere favorevole del Governo, un apposito odg dalla Camera dei Deputati, nonché si è espresso il Ragioniere generale dello Stato dichiarando che “nulla osta ad una modifica normativa nel senso indicato”.

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori “spese” determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE CRITICHE DELLA SPESA

Spese per il personale

E' stato verificato il rispetto:

- a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006;
- d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo per l'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

| Spese per il personale | Spesa media Rendiconto 2011/2013 | Rendiconto 2015 |
|---|---|----------------------------|
| Spesa Intervento 01 | 4.762.666 | 3.890.208 |
| Spese Intervento 03 | 43.304 | 59.430 |
| Irap Intervento 07 | 305.143 | 238.704 |
| Totale spese di personale | 5.111.113 | 4.188.342 |
| Spese escluse | -1.331.257 | -1.302.018 |
| Spese soggette al limite c. 557 art. 1 L. 296/2006 | 3.779.856 | 2.886.323 |
| Totale Spese correnti | 20.139.902 | 22.748.770 |
| Incidenza % Personale su Spese correnti | 0,26 | 0,184 |

Nel computo della spesa di personale 2015 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2014 e precedenti rinviate al 2015; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

| Componenti considerate per la determinazione della spesa Intervento 1 per c. 557, art.1, L. 296/2006 | |
|---|------------------------|
| | RENDICONTO 2015 |
| 1) Retribuzioni lorde personale a tempo determinato e indeterminato | 2.620.312,78 |
| 12) IRAP | 238.703,66 |
| 13) Oneri per il nucleo familiare | 27.307,03 |
| TOTALE | 2.886.323,47 |

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

| Componenti escluse per la determinazione della spesa Intervento 1 per c. 557, art.1, L. 296/2006 | |
|---|------------------------|
| | RENDICONTO 2015 |
| 1) Spese per il personale per l'esecuzione di operazioni censuarie | 1.210 |
| 5) Oneri derivanti da rinnovi contrattuali post 2004 per anni 2004, 2006, 2007 e 2008 | 748.385 |
| 6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette | 293.952 |
| 7) Spese per il personale comandato per le quali è previsto il rimborso dalle altre amministrazioni utilizzatrici | 65.549 |
| 8) Spese per il personale stagionale a progetto con contratto a tempo determinato finanziato con quote di proventi per violazioni del codice della strada | 141.492 |
| 9) Incentivi per la progettazione | 27.959 |
| 10) Incentivi per recupero ICI | 17.724 |
| 11) Diritti di rogito | 4.811 |
| 15) Altre | 935 |
| Totale | 1.302.018 |

| Componenti escluse per la determinazione della spesa Intervento 1 per c. 557, art.1, L. 296/2006 | |
|---|------------------------|
| | RENDICONTO 2015 |
| 1) Spese per il personale per l'esecuzione di operazioni censuarie | 1.210 |
| 5) Oneri derivanti da rinnovi contrattuali post 2004 per anni 2004, 2006, 2007 e 2008 | 748.385 |
| 6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette | 293.952 |
| 7) Spese per il personale comandato per le quali è previsto il rimborso dalle altre amministrazioni utilizzatrici | 65.549 |

| | |
|---|-----------|
| 8) Spese per il personale stagionale a progetto con contratto a tempo determinato finanziato con quote di proventi per violazioni del codice della strada | 141.492 |
| 9) Incentivi per la progettazione | 27.959 |
| 10) Incentivi per recupero ICI | 17.724 |
| 11) Diritti di rogito | 4.811 |
| 15) Altre | 935 |
| Totale | 1.302.018 |

Contrattazione integrativa

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo di revisione ricorda che gli obiettivi vengano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio; il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,5%, essendo la spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2015 è stata ridotta rispetto alla somma impegnata nell'anno 2014.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 1.005,00, come da prospetto allegato al rendiconto.

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui ai commi 146 e 147 dell'art.1 della legge 228/2012.

L'ente ha rispettato le disposizioni dell'art.9 del D.l. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2015, ammonta ad euro 649.531,09.

Limitazione acquisto immobili

La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnata nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 nell'importo complessivo di € 6.342.062,78, così distinto:

FCDE di parte corrente € 6.340.608,12;
FCDE in conto capitale € 1.454,66.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il Fondo rischi legale al 31/12/2015 ammonta a € 100.000.

Fondo indennità di fine mandato

E' stato costituito un fondo di euro 12.761 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2015 per indennità di fine mandato.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

| Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. | | | |
|--|--|--|-------------|
| | | | |
| Controllo limite art. 204/TUEL | | | 2015 |
| | | | 2,48% |

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha utilizzato o nel 2015 anticipazioni di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti

Debiti Fuori Bilancio

Non sussistono debiti fuori bilancio al 31/12/2015

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di riaccertamento straordinario atto G.C. n. 115 del 6/5/2015 sono stati correttamente ripresi.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 84 del 7/4/2016 e di riaccertamento ordinario con atto G.C. n. 114 del 21/4/2016, entrambe munite del parere dell'organo di revisione.

Con tale atto si è provveduta all' **eliminazione di residui attivi e passivi** formatesi nell'anno 2014 per i seguenti importi:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| residui attivi anteriori al 2015 | € 1.665.075,00; |
| residui passivi anteriori al 2015 | € 5.525.900,29. |

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2015 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.

L'ammontare dei residui al 31/12/2015 è il seguente:

| | |
|-----------------|------------------|
| residui attivi | € 15.362.040,54; |
| residui passivi | € 11.541.515,44. |

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| residui attivi anteriori al 2015 | € 9.176.895,99; |
| residui passivi anteriori al 2015 | € 2.205.416,45. |
| residui attivi competenza 2015 | € 6.185.144,55; |
| residui passivi competenza 2015 | € 9.336.098,99. |

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La nota informativa è allegata al rendiconto e presenta sei casi di coincidenza tra i saldi comunali e quelli della contabilità aziendale della società partecipata, mentre per le residue posizioni ci sono quattro partecipate che non hanno inviato la certificazione, una società consortile per la quale il Comune ha comunicato di voler esercitare il diritto di recesso, e una società con saldi non coincidenti con le risultanze comunali.

Pertanto, tenuto anche conto della Deliberazione n. 2/2016 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, si invita l'ente a farsi parte diligente per ottenere senza indugio le certificazioni mancanti e chiarire l'effettiva posizione di debito-credito tra l'ente e il soggetto partecipato.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività del pagamento l'organo di revisione osserva che l'Indicatore di tempestività dei pagamenti del 2015 è di 59,68 giorni di ritardo, con una riduzione dell'indice particolarmente consistente nell'ultimo trimestre (pari a 28,95 giorni)

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto legge 24/04/2014 n. 66

Il comma 4 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 :

| | |
|-----------------------|---|
| Tesoriere | Banca della Maremma BCC |
| Economo | |
| Riscuotitori speciali | Comandante Polizia Municipale; Castiglione 2014 Azienda Speciale |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi e i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizi futuri;
- i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

- entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;
 - spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti
- A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così riassunte:

CONTO ECONOMICO

Le risultanze del Conto Economico sono essenzialmente le seguenti:

| | | |
|---|---|---------------|
| A) Proventi della Gestione | € | 21.910178,61 |
| B) Costi della Gestione | € | 21.854.620,95 |
| Risultato della Gestione | € | 55.557,66 |
| C) Proventi ed oneri da aziende partecipate | € | 0,00 |
| Risultato della Gestione Operativa | € | 55.557,66 |
| D) Proventi ed oneri finanziari | € | -657.547,79 |
| E) Proventi ed oneri straordinari | € | -7.125.037,73 |
| Risultato economico dell'esercizio | € | -7.707.027,86 |

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Il risultato negativo è causato dall'area straordinaria che è stata particolarmente gravata dalla gestione dei residui.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento sono rilevate nelle scritture contabili;

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte straordinaria (voci E23 ed E28).

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO

Dall'esame del Conto del Patrimonio è emersa la necessità di un maggior approfondimento sui valori delle immobilizzazioni.

A. Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista economico a carico di più esercizi.

In particolare le Immobilizzazioni Finanziarie risultano riportate in base alle valutazioni al costo degli esercizi precedenti, senza una precisa individuazione riguardo alla ricostruzione del costo storico e del patrimonio netto.

Le Immobilizzazioni Immateriali sono rappresentate da costi pluriennali capitalizzati di 4.711.409,02 al netto del Fondo di ammortamento di € 4.149.759,57, per un residuo importo da ammortizzare pari a € 561.649,45.

B. II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali

B. IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale -titolo IV delle entrate-finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo.

C. I. Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere
- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportate nel titolo III della spesa.

C. II Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Ratei e risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente nel prospetto di conciliazione.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

Alla relazione sono allegati le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati.

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In base all'attività svolta dal revisore risulta quanto segue:

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;
- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio;
- attendibilità dei valori patrimoniali;
- discreta valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell'ente;
- rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Si fa nuovamente presente che il mancato rispetto del Patto di Stabilità è dovuto all'omesso trattenimento dell'IMU a dicembre 2014 che ha comportato un avanzo di amministrazione nel 2014.

Tale avanzo è stato poi applicato nel 2015 a fronte dell'impegno per il rimborso dell'IMU suddetta.

Poiché l'applicazione dell'avanzo in entrata non è rilevante ai fini del patto, a differenza della corrispondente spesa, non è stato possibile rientrare nell'obiettivo finale.

Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente

Si chiede inoltre che l'ente proceda quanto prima a definire la quadratura delle posizioni di debito-credito nei confronti dei soggetti partecipati.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime **parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente.

L'ORGANO DI REVISIONE

